

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "PRO BELVEDERE A.S.Dilettantistica"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita l'Associazione "PRO BELVEDERE Associazione Sportiva Dilettantistica", più brevemente denominata "PRO BELVEDERE A.S.D."

L'Associazione ha sede in Cordignano (Tv), frazione di Villa di Villa, Piazza IV Novembre.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive o nelle attività aventi gli scopi esposti nel presente statuto.

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione della località;
- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, promuovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, storici, artistici, culturali e folcloristici del luogo e della zona e proponendo altresì alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della località;
- provvedere alla manutenzione delle aree verdi attrezzate, di proprietà Comunale, site nella località, nonché promuovere altre iniziative di salvaguardia e manutenzione del patrimonio ambientale in genere;
- promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti manifestazioni culturali, sportive e ricreative, concerti, rassegne, fiere, mostre, ecc.) che servano a sviluppare la località sotto il profilo turistico - culturale;
- favorire attraverso la partecipazione della popolazione, il raggiungimento degli obiettivi socio - culturali di turismo;
- sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica dell'ambiente;
- stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessati al turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, controllando il rispetto delle tariffe e proponendo eventualmente le opportune modifiche;
- istituire l'ufficio informazioni ed assistenza turistica, con svolgimento, nell'ambito dell'ufficio stesso, di eventuali servizi a carattere pubblico che servano a rendere più gradito il soggiorno nella località;
- promuovere iniziative con finalità di solidarietà sociale;
- partecipare a manifestazioni ed iniziative promosse da altri Enti od Associazioni per il perseguimento delle finalità sopra esposte.

L'Associazione ha inoltre per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:

- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
- la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da compravendita onerosa, da elargizioni, donazioni, contributi o lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative ed annuali versate dai soci ed eventuali altri versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

3. L'adesione all'Associazione non comporta altri obblighi di finanziamento o di esborso oltre al versamento originario ed alla quota annuale. E' comunque in facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare ulteriori versamenti.

4. I versamenti effettuati dai soci sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

5. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 5 - SOCI

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono obiettivi ed ideali.

2. Sono aderenti all'Associazione:

- i soci dell'Associazione;
- i benemeriti dell'Associazione;

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di voto per approvare e modificare lo statuto ed il regolamento dell'Associazione nonché per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

5. Sono soci dell'associazione coloro che versano all'atto dell'ammissione e poi annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni dalla definizione annuale dell'importo da parte del Consiglio Direttivo. Coloro che non sono in regola con il versamento della quota associativa, non possono intervenire all'assemblea dei soci, e non ha diritto di voto.

6. Sono benemeriti dell'Associazione coloro che offrono o hanno offerto un notevole apporto di qualsiasi natura (economico, finanziario, professionale, volontaristico, ecc.) ritenuto di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. I soci benemeriti non sono obbligati al versamento della quota associativa annuale, e non hanno diritto di voto.

7. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere all'eventuale rifiuto delle domande di ammissione presentate dagli interessati entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di tale provvedimento la domanda si intende

accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

9. La qualità di socio si perde per decesso o dimissioni; queste ultime da notificare all'Associazione stessa; il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica scritta della volontà di recesso.
10. In presenza di gravi motivi (fra i quali si considera anche il mancato versamento della quota), chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
11. I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, godono del diritto di elettorato attivo e passivo, possono fruire dei servizi forniti dall'Associazione ed ottenere eventuali agevolazioni sulle tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo per partecipare alle manifestazioni ed iniziative organizzate dall'Associazione stessa.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente
- il vice Presidente
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio dispone di un voto, quale che sia il valore della quota. In sede assembleare i soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea. Quando viene posto all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche, l'Assemblea sarà presieduta da una persona indicata dall'Assemblea stessa, a maggioranza assoluta dei presenti, unitamente a due scrutatori.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo. Può essere comunque convocata quando sia necessario o sia richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei revisori o da almeno un decimo degli associati.

5. Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o altrove nell'ambito del Comune in cui c'è la sede o in altro luogo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
6. I soci sono convocati con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o, in alternativa, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della Assemblea.
7. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, sottoscritto a cura del Presidente, del Segretario e degli eventuali scrutatori.
9. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - approvare annualmente, il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario;
 - approvare eventuali regolamenti interni.L'Assemblea delibera inoltre sull'indirizzo e le direttive generali dell'attività sociale a seguito di proposta formulata dal Consiglio Direttivo e su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione.
10. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è composto da cinque a quindici componenti, eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati.
2. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci.
3. I soci possono essere regolarmente tesserati alla federazione ciclistica italiana. Questi soci possono ricoprire cariche sociali solo se in regola con il pagamento delle quote associative, se sono maggiorenni, se non ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana, se non hanno riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e se non sono stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
4. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti, o almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio preventivo, al rendiconto consuntivo ed alle quote sociali.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

6. I Consiglieri soci sono convocati con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o, in alternativa, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno del Consiglio.
7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
8. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci iscritti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
10. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente;
 - eleggere, tra i suoi componenti, il Vice Presidente;
 - eleggere, tra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere.
 - predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea,
 - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione;
 - elaborare il bilancio preventivo;
 - stabilire annualmente, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli importi delle quote associative annuali dei soci;
 - predisporre eventuali regolamenti che disciplina il funzionamento dell'Associazione, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
11. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali del Consiglio Direttivo. Il verbale è tenuto a cura del Segretario, in un apposito registro.
12. Non è dovuto alcun compenso ai componenti del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 9 - PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio; su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 10 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 11 - SEGRETARIO

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessario od opportune per il buon funzionamento dell' Associazione.
2. Il Segretario cura altresì la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro Soci.

ART. 12 - TESORIERE

Il Tesoriere si occupa della gestione finanziaria dell'Associazione cura la tenuta della cassa aggiorna i libri contabili e collabora con il Consiglio Direttivo nella stesura del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti, eletti dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.
2. Per la durata in carica la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per il Consiglio Direttivo.
3. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri con il compito di riferire in merito all'Assemblea; esprimono infine parere sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

ART. 14 - BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria, da convocarsi ogni anno entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio, previo deposito degli stessi presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta, per poter essere consultati da ogni associato.

ART. 15 - AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

